



Dott. FILIPPO MORELLO

NOTAIO

Via Amendola n. 15

Tel. 0932/952200

Tel./Fax 0932/952353

97014 - ISPICA (RG)

N. 13129 di Repertorio

N. 4217 di Raccolta

V E N D I T A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila

il giorno cinque del mese di gennaio (5-1-2000)

in Ispica, nel mio studio in via Duca degli Abruzzi n. 1.

Innanzi a me Dott. Filippo Morello, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica, assistito dai testimoni

Registrato a Modica

Handwritten signature

256

[Redacted names]

sono presenti

[Redacted names]

la quale dichiara di essere vedova;

[Redacted names]

il quale dichiara di essere coniugato ed in regime di comunione legale di beni;

[Redacted names]

il quale dichiara di essere coniugato ed in regime di comunione legale di beni;

[Redacted names]

la quale dichiara di essere coniugata ed in regime di comunione legale di beni;

[Redacted names]

il quale dichiara di essere coniugato ed in regime di comunione legale di beni;

[Redacted names]

, il quale dichiara di essere divorziato; quale parte venditrice. E quale parte acquirente:

[Redacted names]

[Redacted names]

i quali dichiarano di essere coniugi in regime di comunione legale di beni.

Essi comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di quest'atto mediante il quale conven- gono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (CONSENSO ED OGGETTO)

La signora [Redacted] e i di lei figli germani [Redacted] ciascuno per i diritti spettanti meglio appresso specificati al successivo



articolo 2, e tutti per l'intero, con ogni garanzia di legge, vendono in favore dei coniugi [REDACTED]

[REDACTED] che indivisamente ed in parti uguali acquistano, la piena proprietà sul seguente immobile sito nel Comune di Rosolini e precisamente:-----

Casa per civile abitazione sita nella Via Dei Garofani, case nuove, composta da un vano garage a piano terra e da un appartamento a primo piano di tre vani ed accessori e sovrastante area libera, confinante con detta via, con via dei Gigli, con proprietà del comparente [REDACTED] salvo altri; è censita al catasto urbano del Comune di Rosolini alla partita 9631, foglio 40, mappali:-----

210 sub.2 Via Dei Garofani P.T. categ.C/6, cl.2, mq.64, rendita catastale L.480.000;-----

210 sub.3 Via De Garofani P.1-2 categ.A/4, cl.2, vani 3,5 rendita catastale L.255.500.-----

ARTICOLO 2 (PROVENIENZA)

L'immobile in oggetto è pervenuto ai venditori:-----

--- alla sola signora Spada Lorenza per quindici trentesimi (15/30) indivisi per averlo edificato, unitamente al proprio coniuge [REDACTED] sul suolo pervenuto in forza dell'atto ricevuto dal Notaio Luca La Ciura di Rosolini in data 14 ottobre 1975 repertorio n.94460, trascritto a Siracusa il 30 ottobre 1975 ai nn.14522/11750;-----

--- alla stessa [REDACTED] per cinque trentesimi (5/30) indivisi ed agli altri venditori per due trentesimi (2/30) indivisi ciascuno, in virtù della successione legittima del loro rispettivo marito e padre [REDACTED]

[REDACTED] (den.n. 13 Vol.217 Ufficio del Registro di Noto).-----

ARTICOLO 3 (GARANZIE E POSSESSO)

La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto venduto e la sua libertà da ipoteche, diritti reali o personali a favore di terzi, da trascrizioni o iscrizioni a carico, pesi o vincoli pregiudizievoli.-----

L'immobile in oggetto si trasferisce alla parte acquirente con ogni accessione, pertinenza e dipendenza, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con l'immissione in possesso ad ogni effetto utile ed oneroso.-----

ARTICOLO 4 (PREZZO)

La vendita avviene al prezzo che i comparenti dichiarano essere stato convenuto in lire settantasettemilionicinquecentomila (L. 77.500.000) somma che i venditori dichiarano di avere ricevuto dalla parte acquirente in favore della quale ne rilasciano quietanza rinunciando all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 del codice civile.-----

ARTICOLO 5 (SITUAZIONE URBANISTICA)

Per gli effetti dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 i venditori dichiarano che per l'edificazione dell'immobile in oggetto è stata rilasciata dal Comune di Rosolini con



cessione edilizia in sanatoria in data 25 settembre 1992, pratica n.395/86.

ARTICOLO 6 (LEGGE 165/90)

Per gli effetti dell'art.3 del decreto legge 27 aprile 1990 n.90 convertito nella legge 26 giugno 1990 n.165 i venditori, da me Notaio ammoniti sulle responsabilità penali in cui incorrono in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, che il reddito fondiario del suddetto immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, il termine di presentazione è scaduto, è stato dichiarato.

ARTICOLO 7 (DICHIARAZIONI A FINI FISCALI)


Gli acquirenti dichiarano di volere usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed a tal fine i componenti dichiarano che l'immobile in oggetto non ha le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 e gli acquirenti dichiarano:

- di avere la residenza nel Comune di Rosolini;
- di non essere titolari esclusivi o in comunione tra loro dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su altra casa nel territorio del Comune di Rosolini in cui è sito l'immobile in oggetto;
- di non essere titolari esclusivi neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al suddetto articolo 3 comma 131 legge 549/1995 ovvero di cui ai provvedimenti legislativi richiamati nel comma 1 lettera c) della nota II bis Tar. parte I° allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La parte acquirente si dichiara edotta dal fatto che decadrebbe dalle invocate agevolazioni nel caso in cui alienasse il suddetto immobile prima del decorso del termine di cinque anni da oggi senza acquistare nel successivo anno altra casa da adibire ad abitazione principale.

Dichiarano i componenti che fra i venditori e gli acquirenti non sussiste alcuno dei rapporti per i quali l'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede la presunzione di liberalità.

Spese ed imposte di quest'atto sono a carico della parte acquirente, ad eccezione dell'imposta di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 che resta a carico della venditrice Spada Lorenza per la quota di sua spettanza pari ad una metà, come per legge e la cui dichiarazione verrà a cura di me Notaio trasmessa al competente Ufficio del Registro.



Richiesto
io Notaio ho stipulato quest'atto, da me in parte dattilo-
scritto e in parte manoscritto e dello stesso ho dato lettu-
ra, presenti testi, ai comparenti che lo approvano.
Consta quest'atto di due fogli occupati per sei pagine e par-
te di questa settima fin qui.

f.to Filippo MORELLO NOTAIO

Io Dottor Filippo MORELLO, Notaio in Ispica, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti di Ragusa e Modica, certi-
fico che la presente è copia conforme all'originale.
Si compone da numero quattro pagine e si rilascia
per *gli usi di legge*

Ispica, addì 7 FEBBRAIO 2000

